

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

Premessa

La presente versione del Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza e sul diritto di accesso civico di POLI.design s.c.r.l. (di seguito “il Regolamento”) – Rev. 3 – sostituisce la precedente versione datata 27.06.2022. Per la predisposizione della presente revisione del Regolamento si è tenuto conto della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. – n. 1309 del 28 dicembre 2016 - **LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013** Art. 5- *bis*, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*».

Il Regolamento viene pubblicato sul sito web aziendale nella sezione “Società trasparente > Altri contenuti - Accesso civico”.

SEZIONE I: PARTE GENERALE – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per “l’ente” il POLI.design s.c.r.l., con sede in Milano, via Don Giovanni Verità 25, Milano;
- b) per “sito istituzionale”, il sito web dell’ente (all’indirizzo www.polidesign.net);
- c) per “il Decreto” o “Decreto trasparenza”, il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- d) per “pubblicazione” si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole che la disciplinano, nel sito istituzionale dell’ente, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività dello stesso ente, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione;
- e) per “accesso documentale” si intende l’accesso disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990;
- f) per “richiesta” o “richieste”, la/le istanza/e presentate per l’esercizio del diritto di accesso civico;
- g) per “accesso civico” si intende l’accesso disciplinato dall’art. 5 del Decreto trasparenza;
- h) per “accesso civico semplice” si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- i) per “accesso generalizzato” si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza.

Art. 2 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso civico ai fini organizzativi interni; in particolare, esso: individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che l’ente è tenuto ad assolvere al fine di assicurare l’accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di

favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11 del decreto (v. Sezione II);

- b) individua le forme di accesso generalizzato disciplinate dal Decreto trasparenza (v. Sezione III);
- c) descrive le procedure interne relative all'accesso civico semplice (v. Sezioni I e II) e all'accesso generalizzato (v. Sezioni I e III).

2. Il presente Regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del Decreto e individua i soggetti responsabili dei relativi procedimenti (Sezione I).

Art. 3

(Titolari del diritto di accesso civico)

1. L'accesso civico può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Art. 4

(Presentazione delle richieste di accesso civico e soggetti responsabili dei procedimenti)

1. Le richieste possono essere presentate:

- a) personalmente, presso gli uffici amministrativi dell'ente indicati nel sito *web* aziendale, sottoscrivendola alla presenza dell'addetto;
- b) per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito istituzionale, alla Sezione "Società trasparente > Altri contenuti - Accesso civico", sottoscritte e trasmesse unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore;
- c) a mezzo posta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale, alla Sezione "Società trasparente > Altri contenuti - Accesso civico", sottoscritte e trasmesse unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore.

2. Per presentare le richieste di accesso civico non è necessario fornire una motivazione: l'ente è tenuto a prendere in considerazione le richieste di accesso civico a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.

3. I nominativi dei soggetti responsabili dei procedimenti di accesso civico, sia con riferimento all'esame delle richieste che all'eventuale riesame, in caso di iniziale rifiuto/limitazione o di richiesta del controinteressato nel caso di accesso generalizzato, nonché i relativi indirizzi di posta elettronica, sono pubblicati sul sito istituzionale, alla Sezione "Società trasparente > Altri contenuti - Accesso civico". Tali soggetti sono competenti con riferimento a tutte le richieste di accesso civico, siano esse nella forma dell'accesso civico semplice che in quella dell'accesso generalizzato.

4. Nella Sezione "Società trasparente > Altri contenuti-Accesso civico" sono, altresì, pubblicati i moduli per le richieste di accesso civico, esercizio del potere sostitutivo e riesame (anche da parte del controinteressato).

Art. 5

(Ruolo del Legale rappresentante e del Referente della trasparenza)

1. Il Legale rappresentante:

- a. riesamina, ove occorra, i casi di rifiuto e/o limitazione dell'accesso (v. succ. art. 7);
- b. riesamina, ove occorra, le richieste di riesame dei controinteressati (v. succ. art. 14);

2. Il referente della trasparenza:

- a. può chiedere agli uffici dell'ente e al responsabile per l'accesso civico, nell'ambito delle proprie attribuzioni, informazioni sull'esito delle richieste.

2. Nel caso di richiesta di riesame, nell'ipotesi di accesso generalizzato, il Legale rappresentante può sentire il Garante per la protezione dei dati personali (v. succ. art. 7).

Art. 6

(Conclusione dei procedimenti di accesso civico)

1. I procedimenti di accesso civico si concludono, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, con la comunicazione dell'esito al richiedente e, nel caso dell'accesso generalizzato, agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso (fino a un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

2. In caso di accoglimento, l'ente provvede:

- a) nel caso di accesso generalizzato, a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti; b) ovvero, nel caso in cui la richiesta riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

3. In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato (v. anche succ. art. 14), salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ente ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

5. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Quando l'ente risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti e informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

È preferito il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando il rilascio dei documenti o dei dati in formato elettronico è indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per l'ente.

Art. 7

(Tutela del richiedente)

1. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine indicato dall'art. 5, comma 6, del Decreto trasparenza (v. prec. art. 6, comma 1), il richiedente può presentare richiesta di riesame al referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Decreto trasparenza, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. Nel caso di richiesta di riesame, nell'ipotesi di accesso generalizzato, il referente della prevenzione della corruzione può sentire il Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

4. Il referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall'istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il referente senta il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis co. 2 lett. a) (relativi

alla protezione dei dati personali). Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la sua opposizione.

5. In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'ente, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

6. Avverso la decisione dell'ente ovvero a quella del referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il controinteressato può proporre ricorso al giudice amministrativo ai sensi del citato art. 116, D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 8

(Monitoraggio: il registro degli accessi)

1. In ottemperanza alle indicazioni fornite con le Linee guida A.N.AC. indicate in "Premessa", l'ente ha istituito il "registro degli accessi".
2. Il registro contiene l'elenco delle richieste, con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione.
3. Il suddetto registro, tenuto a cura del responsabile per l'accesso civico indicato nella Sezione "Società trasparente > Altri contenuti - Accesso civico", è pubblicato con periodicità almeno semestrale sul sito nella stessa Sezione, oscurando i dati personali eventualmente presenti.

SEZIONE II: ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Art. 9

(Obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. L'ente pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti all'organizzazione, all'attività e alle finalità istituzionali previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza, avendo come riferimento anche le circolari interpretative al riguardo emanate dagli Organismi competenti (tra queste si citano la circolare n. 1/2014 emanata il 14 febbraio 2014 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – *"Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate"*, e la determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 – *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»* e la determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Art. 10

(Misure per la trasparenza e l'integrità)

1. L'ente, in quanto società partecipata dalle pubbliche amministrazioni non in controllo (art. 2-bis, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013), adotta apposite misure per assicurare l'adempimento degli obblighi stabiliti dal Decreto trasparenza.
2. Dette misure sono richiamate nella Parte speciale "Trasparenza" del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 .
3. Sull'applicazione delle stesse vigila il referente della trasparenza.

Art. 11

(Limiti alla trasparenza)

1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di dati personali.

SEZIONE III: ACCESSO GENERALIZZATO

Art. 12

(Obblighi relativi all'accesso generalizzato)

1. Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell'ente. Ciò significa:
 - a) che l'ente non è tenuto a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere a una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
 - b) che l'ente non è tenuto a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere a una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
 - c) che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

Art. 13

(Richieste di accesso generalizzato)

1. La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:
 - a) che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
 - b) che la richiesta consente all'ente di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
2. Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'ente di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l'ente chiede di precisare l'oggetto della richiesta.
3. L'ente consente l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti e informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, sono individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione.

Art. 14

(Diritti procedurali dei controinteressati)

1. Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio a uno degli interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, Decreto trasparenza se l'ente individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta.
2. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
3. Il provvedimento di accoglimento della richiesta (come quello di rifiuto o limitazione) contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

Art. 15

(Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato)

1. Restano fermi le esclusioni e i limiti all'accesso generalizzato previsti dall'art. 5-bis del Decreto trasparenza.
2. Al riguardo, sul piano operativo, si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. ai sensi del comma 6 della disposizione appena richiamata.

Art. 16

(Rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso generalizzato)

1. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso generalizzato sono motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del Decreto trasparenza, tenuto conto delle indicazioni in materia fornite dall'A.N.AC. ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, Decreto trasparenza (v. Linee guida citate in "Premessa").

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'ente.
2. Dell'approvazione del presente Regolamento e delle sue successive modifiche sarà data comunicazione agli Enti vigilanti.

Milano, lì 29/10/2025

Il Legale rappresentante, Anna Barbara